

Verbale di accordo

Parma, 7.11.2025

tra

Crédit Agricole Italia S.p.A., in qualità di Capogruppo anche in nome e per conto di CA Group Solutions e CA Leasing Italia

e

le Delegazioni Sindacali delle OO.SS. **Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin**

premesso che:

- a. con informativa datata 25.7.2025, il Gruppo ha richiamato gli importanti piani di investimento realizzati, orientati al miglioramento dell'efficienza della macchina operativa, allo sviluppo della multicanalità, nonché all'ottimizzazione del modello distributivo della rete commerciale;
- b. l'Azienda ritiene che il presente accordo possa dare avvio ad un piano di ricambio generazionale - ricorrendo alle prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà e a forme di incentivazione per coloro che hanno i requisiti per accedere alle prestazioni pensionistiche AGO - attento ai temi dell'occupazione giovanile, di genere e agli equilibri territoriali, che consenta di guardare al futuro in una prospettiva di lungo termine, confermando la centralità del valore umano;
- c. il costante confronto sindacale, sviluppato in ottica partecipativa, ha permesso di definire soluzioni condivise volte a tutelare il personale in una prospettiva di tutela anche sociale;
- d. nel corso dei numerosi incontri svolti sul tema, le Parti hanno sviluppato un approfondito ed articolato confronto volto a consentire l'accesso alle prestazioni straordinarie erogate dal Fondo di solidarietà su base volontaria fino a 500 risorse, quale strumento idoneo a gestire i processi e le modificazioni così come sopra descritte;
- e. le Parti hanno affrontato la fase di confronto negoziale tenendo in particolare conto della possibilità di:
 - avviare percorsi di riconversione e riqualificazione professionale attraverso specifici piani formativi;
 - realizzare un ricambio generazionale;
- f. nella consapevolezza che l'intelligenza artificiale rappresenta un driver di innovazione, le Parti convengono che il suo impiego nei processi aziendali non deve mettere a rischio la tutela occupazionale ma mirare all'evoluzione delle competenze delle lavoratrici e dei lavoratori, investendo nella formazione e nella riqualificazione affinché il cambiamento tecnologico si traduca in un'opportunità di arricchimento professionale per i lavoratori.

Dichiarazione delle OO.SS.

Le OO.SS. dichiarano la loro difficoltà ad affrontare un percorso negoziale legato ad un Piano di ricambio generazionale del Personale in assenza dei contenuti del PMT di prossima presentazione.

Handwritten signature and initials on the right margin.

Handwritten signature and initials on the left margin.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Tutto ciò premesso le Parti hanno convenuto quanto segue.

Articolo 1 – Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Articolo 2 - Accesso alle prestazioni straordinarie erogate dal Fondo di solidarietà ai sensi dell'art. 5, 1° comma, let. b) del D.M. n°83486/2014. Individuazione dei lavoratori, criteri e modalità di accesso

Le Parti concordano di fare ricorso alle prestazioni straordinarie erogate dal Fondo di solidarietà ai sensi dell'art. 5, 1° comma, let. b) del D.M. n°83486/2014 e successive modificazioni per un numero massimo a livello di Gruppo di 500 risorse - oltre al personale dirigente che intenderà aderire - sulla base del principio di volontarietà, ripartite come segue: CA Italia fino a 468 risorse, CA Group Solutions fino a 28 e CA Leasing Italia fino a 4.

Dichiarazione delle Aziende

Le Aziende precisano che le eventuali carenze di adesione rispetto ai numeri sopra riportati saranno utilizzate dalle altre Aziende per accogliere le domande in eccesso, fermi restando i limiti complessivi previsti dal presente accordo e fermo restando il principio della volontarietà.

In particolare, le citate Aziende si impegnano ad accogliere le richieste di adesione alle prestazioni straordinarie erogate dal Fondo di solidarietà e presentate dagli aventi diritto secondo le regole di seguito specificate.

Fermo restando quanto sopra previsto, le Parti concordano che il ricorso alle prestazioni straordinarie riguarda tutto il personale delle sopracitate Aziende, appartenente alle aree professionali, ai quadri direttivi e ai dirigenti, che matura il diritto alla prestazione pensionistica nel periodo ricompreso fra l'1.1.2027 e il 31.12.2029 (ovvero, con riferimento a quest'ultima data, con pagamento della prestazione pensionistica dall'1.1.2030).

Le risorse interessate potranno manifestare la volontà di accedere alle prestazioni straordinarie erogate dal Fondo di solidarietà presentando entro il 27.2.2026 la domanda a tal fine predisposta (all.to 1), con la quale confermano la decisione irrevocabile di risolvere consensualmente il proprio rapporto di lavoro con esclusione reciproca di qualsiasi obbligo di preavviso e riconoscimento, quale incentivo alla risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, di un importo onnicomprensivo lordo come più sotto specificato. Tale domanda dovrà essere presentata, firmata in originale, alla funzione Risorse Umane dell'Azienda di appartenenza, anticipandone via mail copia in formato pdf, in base alle istruzioni che verranno fornite con apposita circolare aziendale. L'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà potrà riguardare un periodo non superiore a 42 mesi, salvo quanto individuato nelle clausole di salvaguardia.

Le risoluzioni consensuali dei rapporti di lavoro dovranno essere formalizzate dall'Azienda e dai lavoratori interessati avanti l'apposita commissione di conciliazione competente ai sensi delle vigenti disposizioni legali e contrattuali (all.to 2).

Gli interessati potranno in essere gli adempimenti amministrativi di loro competenza utili all'accoglimento della domanda e specificati nella citata comunicazione aziendale che verrà pubblicata sul tema.

A favore dei lavoratori che accedono alle prestazioni straordinarie erogate dal Fondo di solidarietà secondo le condizioni indicate al presente accordo sarà riconosciuta un'incentivazione all'esodo pari ad una mensilità, calcolata come 1/12° della Retribuzione Annua Lorda (R.A.L.).

Ai fini del calcolo dell'incentivazione all'esodo l'importo della RAL viene calcolato secondo i criteri previsti per la determinazione dell'imponibile annuo utile ai fini della contribuzione correlata connessa all'assegno straordinario.

Agli aventi diritto verrà riconosciuto a titolo di trattamento aggiuntivo ad integrazione del TFR un importo pari alla somma dei contributi annui "per i familiari portatori di handicap" relativi al periodo di permanenza nel Fondo, con le misure al momento della presentazione della domanda.

Al personale che accede al Fondo di solidarietà, con fruizione delle prestazioni straordinarie in forma rateale, sarà assicurato, inoltre, quanto segue:

1. il mantenimento dell'assistenza sanitaria aziendale alle medesime condizioni tempo per tempo vigenti per il personale in servizio, secondo quanto previsto dalle singole normative aziendali vigenti in materia, fino al termine dell'anno in cui si realizza l'uscita dal Fondo;
2. in qualità di iscritto a forme di previdenza complementare a contribuzione definita, un importo pari al contributo aziendale mensile percepito dagli interessati all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro moltiplicato per il numero di mesi di permanenza nel Fondo stesso. Tale importo verrà erogato all'atto della risoluzione a titolo di integrazione del TFR o destinato volontariamente sulla propria posizione di previdenza complementare.
L'importo di cui al presente punto sarà riconosciuto ai dipendenti la cui adesione ai rispettivi Fondi di previdenza complementare avvenga entro il 31.12.2025;
3. il mantenimento delle condizioni bancarie e creditizie agevolate tempo per tempo vigenti per il periodo di permanenza al Fondo.

Coloro che cesseranno dal servizio ai sensi del presente accordo fruiranno dell'integrale dotazione di ferie maturate, festività soppresse e banca ore, programmandole, affinché non sussistano residui al momento della risoluzione, fatte salve eventuali casistiche debitamente documentate, come ad esempio quella del personale lungo assente per malattia o infortunio.

Nel caso in cui le domande di adesione presso ciascuna delle citate Aziende dovessero essere superiori ai limiti sopra indicati (ossia CA Italia fino a 468 risorse, CA Group Solutions fino a 28 e CA Leasing Italia fino a 4), costituisce criterio di priorità nell'accoglimento l'essere:

- portatori di handicap grave ai sensi della legge n° 104/92;
- coloro che assistano con continuità – ai sensi e con le tutele di cui alla legge n° 104/92 – un parente di primo grado (genitore, coniuge - ivi comprese le unioni civili ai sensi della legge c.d. Cirinnà - o figlia/o);

- soggetti con patologie accertate dalle Commissioni mediche istituite presso le ASL con riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60%;
- lavoratori lungo assenti prossimi al superamento del periodo di comporto.

Dette situazioni dovranno essere documentate all'atto della presentazione della richiesta.

A parità di condizione si applicheranno gli ulteriori criteri previsti dall'Art. 8 del D.M. 28.7.2014 nr. 83486 adottando in via prioritaria quello della maggiore prossimità alla maturazione del diritto alla pensione a carico AGO e, a seguire, della maggiore età anagrafica e, infine, dei maggiori carichi di famiglia.

Le domande presentate ai sensi delle precedenti disposizioni saranno accolte seguendo i seguenti criteri temporali:

- fino a 300 persone alla data del 1° luglio 2026;
- fino a 200 persone alla data del 1° giugno 2027.

Con esclusivo riferimento al personale lungo assente, l'Azienda anticiperà su richiesta la finestra di uscita dal 2027 al 2026 per i diretti interessati al fine di scongiurare la possibilità di cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del periodo di comporto.

In relazione alle esigenze di continuità operativa, le Aziende potranno dare luogo ad un rinvio (non superiore a 9 mesi) dell'accesso alla prima finestra di uscita del Fondo per i dirigenti e per le risorse che rivestano ruoli di responsabilità o specialistici di elevata qualificazione professionale e, comunque, nel limite massimo di 50 persone delle posizioni disponibili, di cui sarà data informativa alle OO.SS. nelle fasi di verifica previste nel presente accordo.

Prevvia verifica e conferma delle condizioni e criteri di accesso al Fondo di solidarietà nei termini sopra indicati, ciascuna Azienda comunicherà agli interessati entro il 30.4.2026 l'accoglimento della domanda e la relativa data di accesso.

Ciascun dipendente delle sopracitate Aziende del Gruppo nato entro il 31.12.1970 e che ancora non vi abbia provveduto, è invitato a fornire all'Azienda, entro il 30.09.2026, l'Estratto Conto Contributivo (in formato .xml), in base alle istruzioni che verranno fornite con apposita circolare aziendale.

Dichiarazione delle Aziende

Ricorrendone i presupposti tecnici e compatibilmente con le norme di legge, le Aziende conferiranno – su richiesta del singolo – al rispettivo sistema di previdenza complementare le quote del Trattamento di Fine Rapporto accantonate al 31.12.2026 presso le Aziende stesse in luogo della liquidazione all'atto della cessazione.

Nella comunicazione che verrà pubblicata sul tema verranno specificate le strutture aziendali operative di riferimento per il personale interessato alla presentazione della domanda di accesso al Fondo di solidarietà.

I contenuti del presente accordo rientrano nell'ambito delle previsioni di cui alla Circolare della Banca d'Italia n.285/2013 ultimo aggiornamento.

Art. 3 - Personale che matura i requisiti pensionistici entro il 31.12.2027

Le Aziende del Gruppo riconosceranno al Personale che matura i requisiti pensionistici entro il 31.12.2027 un incentivo al pensionamento fissato indicativamente nella misura del 35% della retribuzione annua lorda garantendo il mantenimento dell'assistenza sanitaria fino al 31.12 dell'anno di uscita secondo le previsioni vigenti presso ciascuna Azienda del Gruppo.

Le risoluzioni consensuali saranno oggetto di formalizzazione avanti l'apposita commissione di conciliazione competente ai sensi delle vigenti disposizioni legali e contrattuali.

Coloro che cesseranno dal servizio con incentivazione al pensionamento fruiranno dell'integrale dotazione di ferie, festività soppresse e banca ore, affinché non sussistano residui al momento della risoluzione.

* * *

Le Parti si danno atto che gli interventi del piano di ricambio generazionale avverranno tenendo conto della storia professionale e degli inquadramenti maturati dalle lavoratrici e dai lavoratori coinvolti e che eventuali cambi di mansione avverranno nel rispetto della normativa contrattuale e di legge di riferimento compreso il rispetto dell'art. 2103 c.c.

* * *

Le Parti concordano che, a fronte di modifiche legislative che prevedano l'allontanamento del diritto a pensione dei lavoratori che abbiano cessato il rapporto di lavoro con accesso all'assegno straordinario, qualora non salvaguardati dalle modifiche intervenute, l'Azienda esodante si farà carico di sovvenire gli interessati dei maggiori oneri economici necessari ad assicurare un trattamento economico netto equivalente all'assegno straordinario netto percepito dal singolo lavoratore in esodo interessato dalle modifiche legislative, oltre agli oneri necessari per l'eventuale maggior periodo di contribuzione utile al raggiungimento del diritto a pensione.

Articolo 4 - Politiche attive per l'occupazione

Al fine di perseguire una gestione equilibrata degli effetti derivanti dalle uscite previste dal presente accordo e di consentire anche l'adeguamento delle competenze richieste nell'attuale contesto, le Parti condividono di procedere alla realizzazione del 'piano di ricambio generazionale'.

In tale ottica, le Aziende del Gruppo - in relazione alle 500 uscite per accesso al Fondo di solidarietà previste dal presente accordo - per il biennio 2026/2027 procederanno con 400 assunzioni.

Fatta salva ogni valutazione da parte delle rispettive Aziende circa la positiva prestazione lavorativa delle circa 100 risorse attualmente impiegate con contratto a tempo determinato, non connesse ad esigenze stagionali, viene confermata la disponibilità alla stabilizzazione progressiva degli stessi contratti nel rispetto delle scadenze massime

109

19

B

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including "J.B.", "S. B.", and others.

previste dalla normativa tempo per tempo vigente in materia. Tali assunzioni saranno conteggiate in aggiunta a quelle descritte ai punti che precedono.

Le assunzioni sopra individuate saranno pertanto complessivamente pari a circa 500.

Ulteriori 90 assunzioni sono state o saranno perfezionate nel corso del 2025 dal 25 luglio 2025, data di inizio della procedura avviata con lettera informativa fornita dall'Azienda alle Organizzazioni sindacali in pari data.

Le nuove assunzioni saranno realizzate progressivamente e in connessione con le uscite e comunque stabilizzate entro il mese di giugno 2029, avendo cura di consolidare la copertura delle strutture di rete commerciale Retail e valorizzando l'occupazione giovanile, il genere e gli equilibri territoriali, agevolando - compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali - l'accoglimento delle richieste di trasferimento tra Direzioni Regionali ovvero tra canali commerciali.

L'Azienda si impegna inoltre a sostituire il personale assunto in forza del presente accordo che presenti le dimissioni entro 12 mesi dall'assunzione.

Articolo 5 - Fasi di verifica

Le Parti si incontreranno entro il 30.4.2026 per un'analisi congiunta delle richieste di accesso alle prestazioni straordinarie erogate dal Fondo di solidarietà sia avendo particolare riferimento alla valutazione complessiva delle domande pervenute sia valutando l'ipotesi che le domande siano eccedenti al numero delle posizioni disponibili sia nel caso, opposto, risultino inferiori.

Le Parti si incontreranno semestralmente, o su richiesta di una delle stesse, per la verifica delle assunzioni effettuate anche in relazione alle uscite, nonché per l'analisi delle riconversioni professionali del Personale, in occasione delle quali l'Azienda dovrà fornire anche i dati relativi alla distribuzione territoriale e/o organizzativa dei/delle lavoratori/lavoratrici coinvolti/e.

Le Parti si incontreranno infine per la verifica della formazione effettuata, dei pensionamenti incentivati, nonché del personale che presenti le dimissioni nel corso del biennio 2026/2027.

Articolo 6 - Disposizioni finali

Le Parti si danno atto reciprocamente che con la sottoscrizione del presente accordo è stata esperita e conclusa ad ogni conseguente effetto la procedura avviata con informativa datata 25.7.2025.

Articolo 7 - Formazione

Le Parti convengono sull'opportunità che il Personale sia inserito in appositi programmi di riconversione e di riqualificazione professionale finanziabili anche attraverso le prestazioni ordinarie erogabili dal Fondo di solidarietà del settore del credito istituito con D.M. 83486/2014 (art.5, comma 1, let. A, punto 1). All'uopo saranno perciò predisposti progetti mirati di formazione e addestramento professionale funzionali alla realizzazione di specifici obiettivi di riconversione e di riqualificazione professionale, volti peraltro a favorire il mutamento e/o rinnovamento delle professionalità delle risorse

coinvolte, da considerarsi ulteriori rispetto ai pacchetti formativi previsti dall'art. 80 del CCNL.

Le Parti si incontreranno al fine di verificare l'andamento delle attività formative svolte e finalizzate alla riconversione/riqualificazione del Personale, precisando modalità e caratteristiche dei predetti interventi formativi, nonché degli interventi formativi destinati al personale neoassunto.

Le Parti si incontreranno inoltre entro il 31.12.2026 in sede di Organismo paritetico di Gruppo sulla formazione con l'obiettivo di analizzare e valutare gli interventi formativi finalizzati alla verifica dei programmi di riconversione e di riqualificazione professionale finanziabili anche attraverso le prestazioni ordinarie erogabili dal Fondo di solidarietà del settore del credito istituito con D.M. 83486/2014 (art.5, comma 1, let. A, punto 1).

Dichiarazione delle Aziende

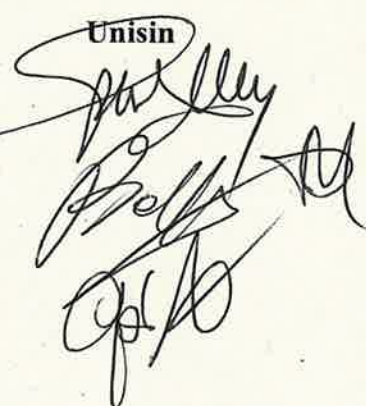
Le Aziende confermano che le modalità di fruizione della formazione avverranno in coerenza con le disposizioni del vigente CCNL e dei rispettivi accordi aziendali.

 **Crédit Agricole Italia S.p.A.**
(in qualità di Capogruppo)

 **First-Cisl**

 **Fisac-Cgil**

 **Uilca**

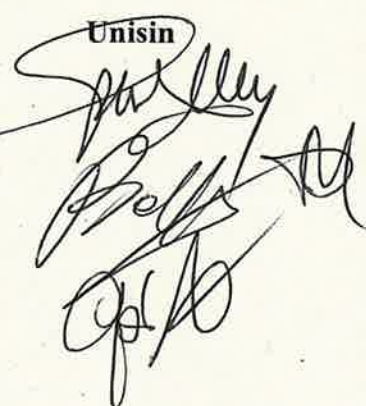
 **Unisin**

 **Fabi**

 **First-Cisl**

 **Fisac-Cgil**

 **Uilca**

 **Unisin**

Anticipata via mail all'indirizzo
fondosolidarieta@credit-agricole.it

In relazione a quanto previsto dal verbale di accordo del 7.11.2025, la/il sottoscritta/o matricola nata/o a provincia, il in servizio presso, con inquadramento....., che maturerà il diritto alla prestazione pensionistica a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria alla data del (data necessariamente compresa tra l'..... ed il 31.12.2029, comunica in via irrevocabile a di risolvere consensualmente il proprio rapporto di lavoro a decorre dal ovvero dal con adesione rispettivamente dal ovvero dal al Fondo di Solidarietà, previa rinuncia esplicita al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva, anche al fine di beneficiare degli specifici trattamenti previsti e regolati dal sopraccitato verbale di accordo.

Al riguardo resta inteso che, secondo quanto previsto dal citato accordo, sarà cura dell'Azienda comunicare l'accoglimento della richiesta e l'effettiva data di risoluzione del rapporto di lavoro.

La risoluzione del rapporto di lavoro non comporta di per sé il venir meno dell'eventuale iscrizione all'Organizzazione sindacale cui sono attualmente iscritto/a.

In attesa di riscontro, porge distinti saluti.

Data

Firma





COMMISSIONE PARITETICA DI CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO

(Costituita ex art.13 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 23/11/2023)

VERBALE DI CONCILIAZIONE
(art. 412-ter c.p.c.)

Il giorno ... in..., dinanzi alla Commissione paritetica di conciliazione composta da:

1. il Sig. dell'Associazione Bancaria Italiana;
2. il Sig. ... della O.S.;

Sono comparsi:

....., in persona del Sig., giusta procura speciale del rilasciata da, (per il seguito anche "l'Azienda");

e

il Sig. nato il a ... (...),

PREMESSO CHE

- il Sig. intrattiene un rapporto di lavoro con ed è attualmente inquadrato come ... – CCNL 23/11/2023;
- in data tra l'Azienda e le Oossll è stato sottoscritto un accordo con il quale hanno, tra l'altro, convenuto – nell'ambito di un Piano di Ricambio Generazionale – la possibilità di ricorrere alle prestazioni straordinarie erogate dal Fondo di Solidarietà per il settore del credito, per complessive n. ... risorse;
- il Sig. ... ha confermato – in base a quanto previsto dall'accordo sindacale del ... – la volontà di aderire alla risoluzione incentivata del suo rapporto di lavoro per accedere alle prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà a decorrere dal;
- le Parti intendono concordemente esperire il tentativo di conciliazione previsto dall'art. 13 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 23/11/2023, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2113, quarto comma, Cod. Civ.;
- le Parti stesse si danno atto di aver compiutamente e correttamente posto in essere tutti gli adempimenti relativi all'avvio del tentativo di conciliazione di cui al punto che precede;

La Commissione Paritetica di conciliazione aderendo alla richiesta delle Parti come sopra costituite ha provveduto ad accertare l'identità delle Parti stesse nonché la loro capacità e diritto di conciliare la controversia esaminata.

Tutto ciò premesso,

le Parti hanno deciso di definire la posizione ai seguenti patti e condizioni:

1. le premesse formano parte integrante ed imprescindibile del presente verbale di conciliazione;
2. il Sig. ... presta il suo incondizionato assenso alla risoluzione consensuale del proprio rapporto di lavoro dalla fine della giornata del ... e al successivo accesso al Fondo di Solidarietà di settore a partire dal giorno successivo a quello di cessazione, e si impegna a presentare domanda di accesso alle prestazioni erogate in via straordinaria dal Fondo di Solidarietà di settore. Le Parti convengono che la risoluzione del rapporto di lavoro e la conseguente cessazione viene definita tra di loro senza alcun reciproco onere e/o obbligo di preavviso o di indennità sostitutiva del preavviso e che il rapporto di lavoro cesserà alla data anzidetta anche in caso di insorgenza di malattia ovvero

ALLEGATO 2

del verificarsi di infortunio o di altra causa di sospensione contrattuale della prestazione lavorativa, rinunciando sin d'ora da parte del Sig. ... ai diritti riconosciutigli dalla legge, dal CCNL e dal contratto di lavoro individuale in relazione a tali eventi;

3., a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro del Sig. ... nelle modalità sopra indicate, intendendosi quale condizione essenziale che il rapporto abbia definitivamente a cessare sotto la data anzidetta e nei termini di cui al presente verbale, si impegna a corrispondere allo stesso un importo onnicomprensivo lordo, a titolo di incentivazione all'esodo e comunque a integrazione delle spettanze di fine rapporto, nella misura e secondo i criteri stabiliti dall'accordo del ... richiamato in premessa. Tale importo verrà corrisposto unitamente alle spettanze di fine rapporto nei tempi tecnici necessari e comunque non oltre 60 giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro. Inoltre, durante il periodo di permanenza al Fondo di Solidarietà di settore, verrà corrisposto al Sig. ... - per il tramite del Fondo stesso - un assegno straordinario per il sostegno del reddito in forma rateale mensile, determinato come previsto dal Decreto interministeriale n. 83486/2014 e s.m.i.; durante il predetto periodo di permanenza al Fondo di Solidarietà di settore, l'Azienda garantirà altresì al Sig. ... i trattamenti economici e normativi accessori previsti dall'accordo sindacale di cui sopra;
4. il Sig. ... si impegna a fruire antecedentemente alla cessazione di tutte le ferie, banca delle ore e di tutti i permessi ex festività di sua spettanza eventualmente maturati e non fruiti; conseguentemente riceverà tutto quanto dovuto in relazione al rapporto di lavoro. Tali somme saranno corrisposte - al netto di eventuali debiti da saldare in virtù di anticipi, specifiche cessioni, pignoramenti, etc. - mediante bonifico bancario sul c/c del Sig., già noto alla Società, entro 60 giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro;
5. il Sig. ... si impegna a restituire il giorno della cessazione a tutti i beni aziendali affidati in dotazione nonché tutti i documenti, relazioni, file, database ed altro materiale, riservato o meno, di proprietà di e/o di altre Aziende del Gruppo in suo possesso;
6. il Sig. ... conferma altresì espressamente l'impegno a mantenere la dovuta riservatezza in ordine a tutte le notizie e/o informazioni di cui sia venuto a conoscenza, anche indirettamente, in ragione delle mansioni svolte durante il suo rapporto di lavoro con Crédit Agricole Italia S.p.A. e con le altre Aziende del Gruppo con cui ha intrattenuto un rapporto di lavoro, riguardanti - esemplificativamente - persone, operazioni, progetti di ogni genere, prodotti e a non farne uso in alcun modo nel corso di rapporti che avesse ad intrattenere a qualunque titolo con terzi rispetto al Gruppo (esemplificativamente, altre società, aziende e soggetti di qualsiasi natura), evitando in particolare l'utilizzo, anche indiretto, di dette notizie e informazioni, qualsiasi iniziativa, posizione o intervento, anche nei rapporti con i mezzi d'informazione, che possano risultare lesivi dell'immagine delle Aziende del Gruppo e delle persone sopracitate e si impegna altresì, durante l'intero periodo di permanenza nel Fondo di Solidarietà, a comunicare tempestivamente l'eventuale instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti/autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro, secondo quanto stabilito dal Decreto interministeriale n. 83486/2014 e s.m.i.;
7. il Sig. ... dichiara che, a eccezione del pagamento di quanto previsto al punto 3 e 4 e di quant'altro dovuto per le retribuzioni sino al ... per competenze maturate e per trattamento di fine rapporto, non ha più nulla a pretendere per qualsiasi ragione o titolo da ... e dalle Società del Gruppo con cui abbia intrattenuto un rapporto di lavoro e loro aventi causa, in relazione al suo pregresso rapporto di lavoro ed alla sua cessazione e perciò, per quanto necessario, rinuncia ad ogni domanda e/o pretesa, anche di tipo risarcitorio, per danni di qualsivoglia natura, comunque riferite o correlate ovvero solo occasionate dal rapporto di lavoro con ... e con le altre Società sopra citate, e dalla sua risoluzione. E così esemplificativamente il Sig. ... rinuncia irrevocabilmente a qualsiasi domanda e/o pretesa ex artt. 2043, 2059, 2087, 2103 e 2116 secondo comma Cod. Civ. ovvero aventi ad oggetto differenze retributive, retribuzioni arretrate, computo dell'indennità di anzianità e del trattamento di fine rapporto, quali tempo per tempo le sono stati comunicati, premi, incentivi, 'MBO' e/o bonus correlati a risultati aziendali e/o performances personali, rimborsi, indennità di qualsiasi tipo ed ogni altro credito che possa comunque derivare dalla legge, dal CCNL applicabile e dal contratto individuale di lavoro, dovendosi ritenere con il presente atto definita ogni eventuale ragione di credito comunque inerente al rapporto sopra citato anche se qui non specificata;
8. ... prende atto delle dichiarazioni e degli impegni del Sig. ... di cui ai punti che precedono, accetta le rinunzie tutte ivi contenute e dichiara, a sua volta, che - fatti salvi beninteso gli eventuali crediti di e delle altre Società del Gruppo per operazioni con le stesse effettuate a titolo personale dal Sig. ... e gli eventuali patti di non concorrenza sottoscritti fra le Parti - non ha nulla a pretendere dal Sig. ... in relazione all'attività dallo stesso svolta nell'ambito del rapporto di lavoro intercorso, ma con l'espressa esclusione di quei comportamenti oggi non noti, ascrivibili al Sig. ... a titolo di dolo e/o colpa grave, per i quali l'Azienda si riserva di esercitare ogni azione anche risarcitoria nei confronti del Sig., ivi eventualmente incluse le clausole di claw back tempo per

ALLEGATO 2

tempo definite in coerenza con le disposizioni della normativa di vigilanza (oggi circolare n.285 del 17/12/2013 e successivi aggiornamenti).

In relazione alla volontà come sopra espressa dalle Parti, la Commissione paritetica di Conciliazione, costituita ex art. 412-ter c.p.c., accertato che le stesse sono pienamente consapevoli del significato dei patti raggiunti e delle conseguenze che ne derivano, prende atto dell'avvenuta composizione della controversia individuale insorta tra ... e il Sig. ... ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 23/11/2023 e dell'art. 2113, quarto comma, Cod. Civ..

I Componenti la Commissione dichiarano inoltre, sotto la loro personale responsabilità, che le firme apposte in calce al presente verbale sono vere ed autentiche.

Letto, confermato e sottoscritto
Luogo, data

IL LAVORATORE

L'AZIENDA

LA COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE

[Area containing multiple handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones at the bottom right.]

